



# CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CORTE DEI CONTI



0012522-20/04/2018-SCCLA-P

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
UARRAC 001040 A-4.7  
del 20/04/2018



19617099

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Segretariato Generale

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

ROMA

## RILIEVO

**OGGETTO:** DPCM del 1° febbraio 2018 (prot. CdC n. 7234 del 19 marzo 2018).  
Approvazione dell'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Con il provvedimento in oggetto viene approvato l'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

Nell'allegato 1 dell'accordo figurano, nella voce "Altre fonti", mezzi di copertura finanziaria non meglio specificati, i quali presumibilmente farebbero riferimento a risorse da mettere a disposizione da parte delle Regioni e delle Province Autonome "anche attraverso uno o più soggetti co-finanziatori pubblici e/o privati" (articolo 5, comma 3, dell'accordo).

Si chiedono, pertanto, chiarimenti al riguardo, tenuto conto che l'accordo, anche sulla base di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 5, sembra rinviare a mezzi di copertura futuri e non determinati nel loro ammontare.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato Istruttore  
Cons. Luisa D'Evoli

2A

Il Consigliere Delegato  
Cons. Maria Luisa De Carli





*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

UFFICIO LEGISLATIVO

e. p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per il coordinamento amministrativo

All' Ufficio di Gabinetto

Al Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e  
statistici

Alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la  
programmazione ed i progetti internazionali

Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 febbraio 2018 concernente  
"Approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione della rete  
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica".

Con riferimento alla lettera di pari oggetto di codesto Dipartimento n.8999 datata 3  
maggio u.s., si trasmette, in allegato, la nota della Direzione competente nella quale sono  
forniti i chiarimenti in merito al rilievo formulato dalla Corte dei Conti.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(CA Pietro Giuseppe Vella)

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la  
programmazione ed i progetti internazionali

All'Ufficio Legislativo

(rif. nota prot. n. 15231 del 14 maggio  
2018)

Sede

**OGGETTO:** *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2018 concernente "Approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica".*  
**Riscontro**

A riscontro della nota in riferimento, prot. n. 15231 del 14 maggio 2018, acquisita da questa D.G. al prot. n. 7845 del 15 maggio 2018, con cui codesto Ufficio, nel trasmettere la nota della Corte dei conti, prot. n. 12522 del 20 aprile 2018, pervenutagli con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 8999 P-4.8.3.7 del 3 maggio 2018, ha chiesto chiarimenti da comunicare, entro 30 giorni decorrenti dal 20 aprile 2018, sul rilievo, formulato dalla medesima Corte, avente a oggetto la copertura finanziaria dell'Accordo di Programma, il cui allegato 1 e art. 5, comma 3 e 4, sembrano "rinviare a mezzi di copertura futuri e non determinati nel loro ammontare", si precisa quanto segue.

Nel merito della richiesta della Corte dei conti si rappresenta che la definizione dell'Accordo di Programma con le Regioni e le Province Autonome è stato il frutto di una impegnativa azione partenariale finalizzato a raggiungere un accordo condiviso in Conferenza Unificata per dare attuazione al Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire).

Questo Ministero, nell'ambito delle azioni d'individuazione dei programmi/progetti di finanziamento per lo sviluppo delle reti di ricarica a livello regionale ha richiesto alle Regioni e Province Autonome di predisporre dei programmi di sviluppo che permettessero di usufruire del cofinanziamento ministeriale fino ad una quota massima del 50% sulla base di alcune caratteristiche tecnologiche che tenessero conto, da un lato dell'evoluzione del parco veicoli e soprattutto della potenza delle batterie per la ricarica dei veicoli stessi, e, dall'altro, della localizzazione territoriale degli interventi (aree metropolitane o meno) nel rispetto delle disposizioni sia del Piano Nazionale che della Direttiva Europea 94/2014, così come recepita dal D.Lgs. 257/16.

L'attuazione di tali programmi/progetti di sviluppo è prevista ai sensi del comma 5 dell'articolo 17-septies della Legge 134/12, nel quale si fa esplicito riferimento alla "stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in

*funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica".*

In linea a tale disposizione normativa, le Regioni hanno individuato diverse modalità per il cofinanziamento dei programmi/progetti di sviluppo.

In particolare, tre sono le principali modalità riscontrate in seno alla voce "Altre fonti":

1. Cofinanziamento con fondi regionali (propri o da programmi di finanziamento nazionale e comunitario, quest'ultimi in linea con il principio di addizionalità delle risorse;
2. Individuazione di partner pubblici/privati in virtù di un avviso/bando pubblico;
3. Rinvio alla fase di approvazione dell'Accordo di Programma per lo start up dell'individuazione dei soggetti pubblici/privati attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Si rappresenta, infine, l'importanza di attivare nel più breve tempo possibile tale Accordo e le relative Convenzioni con le singole Regioni che, in alcuni casi, determinano il blocco delle somme per tali interventi e, in altri, hanno coinvolto soggetti pubblici e privati esterni all'amministrazione regionale/provinciale che hanno necessità di acquisire certezza sull'entrata in vigore del citato Accordo, per poter programmare il proprio impegno a investire risorse autonome.

Nel confermare la disponibilità della Scrivente per qualsiasi ulteriore integrazione o precisazione, è gradita occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Bernardette Veca)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il Regolamento (CE) n.443/2009 del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri, fissando tra l'altro, a partire dal 2020, un obiettivo di 95 g CO<sub>2</sub>/Km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto;

**VISTA** la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

**VISTA** la direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto stradale, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle città, imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori di tener conto dell'impatto energetico dei veicoli al momento del loro acquisto;

**VISTA** la direttiva europea 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" che, relativamente all'obiettivo di favorire la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, individua tra le misure per la modernizzazione e decarbonizzazione del settore dei trasporti anche la realizzazione di "infrastrutture grid" di mobilità elettrica e la promozione di veicoli verdi, incentivando la ricerca, definendo standard comuni e sviluppando l'infrastruttura necessaria;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 186 del 28 aprile 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo "Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico", tesa a contribuire, nel lungo termine, al processo di "decarbonizzazione" del settore dei trasporti e nella quale la Commissione propone, tra l'altro, una serie di azioni specifiche per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica;

**VISTO** Il Libro bianco COM(2011)144 del 28 marzo 2011 "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" adottato dalla Commissione europea il 28 marzo 2011, che prevede tra l'altro il superamento della dipendenza dal petrolio nel settore trasporti a fronte del quale la medesima Commissione si è impegnata ad elaborare una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e la relativa infrastruttura, fissando un obiettivo del 60% in materia di riduzione delle emissioni di gas serra nel settore trasporti -da conseguire entro il 2050-rispetto ai livelli del 1990, sviluppando e diffondendo eco-tecnologie ed incentivando l'uso di mezzi "puliti";

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea COM (2012) 636 dell' 8 novembre 2012 dal titolo "Cars 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa", che ha fatto proprie le principali raccomandazioni del "gruppo di alto livello CARS 21" ed ha presentato un piano d'azione basato su queste ultime;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea COM (2013) 17 del 24 gennaio 2013 su una strategia europea per i combustibili alternativi che esamina le principali opzioni disponibili per sostituire il petrolio, contribuendo al contempo a ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, e propone un elenco organico di misure indicando, tra l'altro, anche l'elettricità tra le principali opzioni energetiche in materia di combustibili alternativi al petrolio per promuovere la loro diffusione sul mercato europeo;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha introdotto, al Capo IV bis, le disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 17 septies, comma 1, del citato decreto legge n.83 del 2012 che stabilisce che, *"al fine di garantire in tutto il territorio nazionale livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato "Piano Nazionale", che ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli stessi, nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle reti medesime;*

**VISTO** il comma 5 del citato articolo 17 septies del decreto legge n.83 del 2012, che dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata, al fine di concentrare gli interventi previsti nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica;

**VISTO** il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che recepisce la direttiva 94/2014 del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

**CONSIDERATO** che il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) definisce, inoltre, le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

**VISTO** il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2014, n. 280;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2016, n. 151, con il quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e, in particolare, l'articolo 2 che individua nella stipulazione di appositi accordi di programma l'attuazione dell'aggiornamento del Piano medesimo;

**VISTO** il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015;

**CONSIDERATO** che il citato decreto impegna e assegna le risorse alle Regioni, e chiede di presentare un progetto predisposto secondo le finalità di cui al Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli alimentati ad Energia Elettrica, che illustri i singoli interventi, precisi analiticamente i relativi costi, anche con riferimento alle forniture di beni e servizi da acquisire e stabilisca i tempi di realizzazione rispettando i criteri di ammissibilità indicati nel PNire;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 marzo 2017, repertorio atti n.24/CU;

ALL. 1

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) datata 10 luglio 2017, n.64;

ALL. 2

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

### DECRETA

#### Art. 1

1. È approvato l'accordo di programma di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2

1. L'attuazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 1 è realizzata attraverso la stipula di apposite convenzioni, così come riportato all'articolo 6 dell'accordo di programma medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **1 FEB. 2018**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 SEGRETARIATO GENERALE  
 UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
 DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO/CONTABILE  
 VISTO E ANNOTATO AL N. 1011/2018  
 Roma, 16.3.2018  
 IL REVISORE  
 IL DIRIGENTE

CAUSSIONE

CORTE DEI CONTI  
 UFFICIO CONTROLLO ST. ROM.  
 MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI  
 Reg.ne - Prev. n.

1131  
22 MAG 2018

IL MAGISTRATO

ALL.A

# **ACCORDO DI PROGRAMMA**

*ai sensi del Comma 5 dell'articolo 17-septies della Legge 134/2012 e dell'art. 2 del DPCM del 18 aprile 2016, recante l'approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica*

**TRA**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**E**

**REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA-  
ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA,  
LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA,  
SICILIA, TOSCANA, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO,  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**





**VISTA** la Strategia "Europa 2020" che mira a promuovere i veicoli "verdi" incentivando la ricerca, fissando standard comuni e sviluppando l'infrastruttura necessaria;

**VISTA** la Direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto stradale, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria (in particolare nelle città);

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove da raggiungere entro il 2015;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione dal titolo "Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico" del 28 aprile 2010 che indica linee di azione per i veicoli verdi, tra i quali i veicoli ad alimentazione elettrica e ibrida;

**VISTO** il Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" del 28 marzo 2011 che ha esortato a mettere fine alla dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti;

**VISTA** la relazione del gruppo di alto livello CARS 21 del 6 giugno 2012 che ha indicato che la mancanza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi armonizzata a livello dell'Unione ostacola l'introduzione sul mercato di veicoli alimentati con combustibili alternativi e ne ritarda i benefici per l'ambiente;

**VISTO** il Capo IV bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 che reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive;

**CONSIDERATO** che il succitato capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

**VISTO** l'art. 17 septies del succitato decreto-legge che ha identificato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale proponente del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato PNIRE;

**VISTO** il comma 8 del suddetto articolo che prevede l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per il finanziamento del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici;

**VISTA** la nota prot. 12697 del 18 giugno 2015 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, visto il parere del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, comunicato con nota n. 49774 del 18 giugno 2015, rappresenta che risultano disponibili € 33.213.810,59 sul Capitolo 7119 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**VISTO** il comma 9 del suddetto articolo che prevede che a valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito di accordi di programma;

**CONSIDERATO** che il comma 10 del citato articolo prevede che ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano Nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico, e che alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;



**VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 novembre 2014 (*G.U. Serie Generale n. 57 del 10.03.2015*) con il quale sono stati assegnati € 4.542.130,59 alle Regioni che avevano presentato proposte progettuali nell'ambito del "Bando a favore delle regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici" pubblicato sulla GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 85 del 22-7-2013;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 (*G.U. Serie Generale n. 280 del 02.12.2014*) con il quale si approva il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (cd PNire) e si precisa che l'attuazione del Piano verrà realizzata attraverso la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 17-septies, comma 5 introdotto dalla richiamata legge n. 134/2012;

**VISTA** la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi che stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

**VISTO** il Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", entrato in vigore il 14 gennaio 2017;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2016 (*G.U. Serie Generale n. 151 del 30.06.2016*) con il quale è stato approvato l'aggiornamento Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

**VISTO** il Decreto Ministeriale prot. 503 del 22 dicembre 2015 che impegna e assegna le risorse alle Regioni, e che chiede di presentare un progetto predisposto secondo le finalità di cui al Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli alimentati ad Energia Elettrica.

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e le Province Autonome  
(di seguito denominate "Parti")

si conviene e si stipula il presente

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **Articolo 1 (Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

### **Articolo 2 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente Accordo è finalizzato alla individuazione dei programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul territorio nazionale per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui al



comma 5, articolo 17-septies della Legge 134/2012, sulla base delle indicazioni contenute all'art. 3 del DM 503 del 22 dicembre 2015.

**Articolo 3**  
**(Programma degli interventi)**

1. Gli interventi per la realizzazione di reti di ricarica pubbliche e private sul territorio nazionale vengono elencati nell'Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 4**  
**(Elementi ammissibili a finanziamento)**

1. Sono ammessi a finanziamento, le seguenti voci:
  - a. redazione del programma della mobilità elettrica,
  - b. progettazione dei siti di ricarica,
  - c. acquisto e l'installazione degli impianti (comprensivo delle opere necessarie alla messa in opera),
  - d. campagna di comunicazione mirata all'informazione all'utenza per quanto riguarda il servizio offerto.

purché il valore complessivo della componente c) non sia inferiore al 70% del valore complessivo del progetto.

2. I progetti garantiscono che la quota di cofinanziamento legata dell'intero intervento sia:
  - a. uguale o minore al 35% del valore del progetto per le azioni legate allo sviluppo di impianti che utilizzano una ricarica di tipo lenta/accelerata (gli impianti di ricarica devono garantire che almeno una presa garantisca l'erogazione di una potenza di 22 kW ovvero che l'unica presa garantisca l'erogazione di una potenza di 22 kW);
  - b. uguale o minore al 50% del valore del progetto per le azioni legate allo sviluppo di impianti che utilizzano una ricarica di tipo veloce o per la ricarica di tipo domestica.
3. I progetti devono garantire l'interoperabilità dei punti di ricarica nel rispetto di quanto contenuto nel comma 1 dell'art. 4 e nell'Allegato 1 (Specifiche tecniche) del Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016".

**Articolo 5**  
**(Copertura finanziaria)**

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, è riportata nell'Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.
2. In particolare, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la copertura finanziaria è assicurata con le risorse iscritte sul Capitolo 7119 e impegnate con Decreto Direttoriale n. 503 del 22 dicembre 2015.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, le Regioni/Province Autonome assicurano la copertura finanziaria anche attraverso uno o più soggetti co-finanziatori pubblici e/o privati purché la scelta di questi ultimi sia effettuata secondo i principi di trasparenza e garanzia di accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati.
4. Qualora la quota di co-finanziamento delle Regioni/Province Autonome, in qualunque modo determinata, si riduce, il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riduce in proporzione.



**Articolo 6**  
**(Modalità di attuazione)**

1. Gli interventi verranno attivati attraverso la stipula di Convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la singola Regione/Provincia Autonoma, il cui schema è allegato al presente Accordo di Programma.
2. Le Convenzioni dovranno disciplinare le modalità di rendicontazione dei costi e delle attività in ragione di quanto specificato dal presente Accordo e quanto disposto dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli alimentati ad energia elettrica.
3. Le spese sostenute per l'attuazione degli interventi sono ammissibili dalla data di efficacia del presente Accordo.
4. Il Programma di intervento può essere rimodulato su richiesta della Regione/Provincia Autonoma interessata e previa approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa.

**Articolo 7**  
**(Soggetti Responsabili)**

1. I soggetti responsabili dell'Accordo sono individuati nella figura del Direttore Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nella figura dei Direttori generali dei Servizi competenti per le Regioni e le Province autonome coinvolte.
2. I soggetti responsabili dell'Accordo provvedono a promuovere, di concerto con i Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni di cui al presente Accordo.
3. È altresì fatto salvo che l'unico interlocutore per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è la Regione / Provincia Autonoma firmataria del presente atto. E' esclusiva responsabilità della Regione / Provincia Autonoma la gestione dei rapporti con ulteriori soggetti pubblici e/o privati che si riterrà necessario coinvolgere, nel rispetto della normativa vigente, per la realizzazione degli interventi.

**Articolo 8**  
**(Impegni delle parti)**

1. Gli interventi previsti nel presente Accordo dovranno garantire il coordinamento di tutte le iniziative a livello Provinciale (per le Province Autonome) e Regionale in merito alla realizzazione di reti di ricarica-sul proprio territorio e allo sviluppo della mobilità elettrica in generale.
2. Le Regioni/Province Autonome si impegnano a comunicare tempestivamente almeno le seguenti informazioni per ciascun punto di ricarica da installare con i fondi derivanti dal presente Accordo di Programma:
  - a. Localizzazione (latitudine e longitudine)
  - b. Tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e)
  - c. Sistema di accesso
  - d. Potenza massima erogabile in relazione alla disponibilità di potenza fornita all'allaccio
  - e. Disponibilità (libera, previo riconoscimento, ecc. - 24/24, orari ufficio, ecc.)



**f. Proprietario dell'infrastruttura**

3. Qualora intervengano variazioni in fase di realizzazione, i dati di cui al comma 2, per le infrastrutture pubbliche, dovranno essere ritrasmessi al Ministero, ai fini della valutazione dell'adeguatezza della distribuzione territoriale rispetto alle reali esigenze dell'ambito locale.
4. Nel caso in cui non venga rispettato il punto di cui sopra, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha la facoltà di applicare dei tagli percentuali della misura massima del 10% agli importi assegnati di cui all'articolo 5 del presente Accordo.
5. Il Ministero assicura, anche tramite atti di impulso, richieste documentali e riunioni con le regioni e le province autonome, il rispetto delle procedure stabilite dal presente decreto.
6. Al fine di monitorare l'avanzamento generale dei Programmi di intervento, nonché riprogrammare le risorse eventualmente non utilizzate, si riunisce, almeno una volta l'anno, su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un tavolo di confronto in sede di Conferenza unificata.

**Articolo 9**  
**(Disposizioni generali e finali)**

1. Qualora l'inadempimento di uno o più delle Parti comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Roma, li .....



ACCORDO DI PROGRAMMA  
in attuazione del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire)  
ai sensi del comma 5, articolo 17-septies della Legge 134/2012

ALLEGATO 1 - Elenco e dettagli degli interventi

# **ACCORDO DI PROGRAMMA**

## **in attuazione del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire)**

*ai sensi del Comma 5 dell'articolo 17-septies della Legge 134/2012 e in linea con l'art. 2 del DPCM del 18 aprile 2016 recante  
l'approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica*

# **ALLEGATO 1**

**Elenco dei Programmi di Intervento (PdI)**  
**per la realizzazione di reti di ricarica pubbliche e private sul territorio nazionale**



ACCORDO DI PROGRAMMA  
 in attuazione del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIR)  
 ai sensi del comma 5, articolo 17-septies della Legge 134/2012

ALLEGATO 1 - Elenco e dettagli degli interventi

Progetto MIT-VDA 2	Valle d'Aosta	219.589,10	74.546,37	145.042,73
Programma di sviluppo della rete di ricarica elettrica nella regione del Veneto	Veneto	4.524.012,42	2.050.025,12	2.473.987,30
Programma mobilità elettrica - Rete di ricarica Prov. Trento	Provincia Autonoma di Trento	385.000,00	192.500,00	192.500,00
Programma mobilità elettrica - Rete di ricarica Prov. Bolzano	Provincia Autonoma di Bolzano	515.290,76	257.645,38	257.645,38

Ministero del Consiglio dei Ministri  
 Dipartimento per il coordinamento amministrativo  
 La presente copia conforme si compone di n. 001 pagine



**Piano Nazionale Infrastrutturale  
per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica  
PNire**

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto (Legge 22 giugno 2012, n. 93) recante Misure urgenti per la crescita del Paese

attuato con il D.L. 17 agosto 2012, Suppl. ordinario n. 174

Art. 17 septies

ai sensi del comma 9 dell'articolo 17 septies della Legge 134/2012 e dell'art. 2 del D.M. del 18 aprile 2016, recante l'approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

# CONVENZIONE

tra



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE  
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

**Regione / Provincia Autonoma**







PNIRE

Convenzione sulla Pianificazione della Infrastruttura e dei Trasporti per la ricarica dei veicoli elettrici

# CONVENZIONE

TRA

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C.F. 97532760580), in seguito denominato per brevità Ministero, in persona del .....

(di seguito denominata Amministrazione)

E

La Regione/Provincia Autonoma di ..... (C.F. ....), in seguito denominata per brevità Regione/Provincia autonoma, in persona del ..... giusti poteri di firma conferiti con atto ....., allegato alla presente sotto la lettera a);

(di seguito denominata Regione /Provincia Autonoma)

## PREMESSO

- che la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (GU n.187 del 11-8-2012 - Supplemento Ordinario n. 171) che ha introdotto, al Capo IV bis, le disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- che il Capo IV bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 che reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive;
- che il succitato capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- che l'art. 17 septies del succitato decreto-legge che ha identificato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale proponente del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato PNIRE;
- che il 2 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.280 del 2-12-2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 che approva il Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2016 (G.U. Serie Generale n. 151 del 30.06.2016) è stato approvato l'aggiornamento Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- che il comma 8 del suddetto articolo prevede l'istituzione di un apposito fondo per il finanziamento del Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici;





- che il comma 5 del suddetto articolo prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica;
- che il Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea il 22 ottobre 2014 ha promulgato la Direttiva n. 2014/94/UE (Guue 28 ottobre 2014 n. L 307) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- che in attuazione della suddetta Direttiva è stato emanato il Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016;

### CONSIDERATO

- che con Decreto Ministeriale prot. 503 del 22 dicembre 2015 sono state impegnate ed assegnate alle Regioni le risorse per l'attuazione del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli alimentati ad Energia Elettrica;
- che il succitato Decreto Ministeriale è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 24/02/2016 foglio n. 1-437;
- che la Regione/Provincia autonoma ha sottoscritto l'Accordo di Programma .....

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra costituite,

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### Art. 2

#### Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione e la Regione/Provincia Autonoma in relazione alla realizzazione di reti di ricarica di cui al Programma di interventi, proposto dalla Regione/Provincia Autonoma ....., nell'Accordo di Programma del ... che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### Art. 3

#### Referente di progetto

1. La Regione/Provincia autonoma nomina un Referente per l'attuazione della presente Convenzione e ne dà comunicazione al Ministero. Lo stesso curerà i rapporti con il Ministero ed effettuerà le richieste, le verifiche ed ogni altra comunicazione riguardo l'attuazione della Convenzione.



**Art. 4****Importo del contributo**

1. L'importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire della Regione/Provincia Autonoma ..... è pari ad €..... e verrà erogato in conto capitale con le modalità di cui al successivo art.6, presso il conto di Tesoreria n.....;
2. Il suddetto finanziamento statale è, comunque, riconosciuto ed erogato sul cap. 7119 dello stato di previsione di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione;
3. Il finanziamento statale accordato non potrà concorrere, ad altri oneri e/o spese.
4. Le presenti risorse sono destinate al co-finanziamento delle spese per la progettazione e realizzazione del Programma di interventi di cui al precedente art. 2 di cui all'importo assentito con l'Accordo di Programma del ..... ;
5. Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per la completa realizzazione del Programma proposto, la Regione/Provincia autonoma avrà cura di reperire ed indicare la relativa provvista.

**Art.5****Rimodulazione del Programma**

1. Il Programma degli interventi proposto può essere rimodulato su apposita richiesta della Regione/Provincia autonoma ed approvato dal Ministero, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa, qualora con riferimento a tutti gli interventi previsti ovvero a taluni di essi:
  - a) vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività cause ostative di natura tecnica, economica e giuridica, non previste né prevedibili al momento della predisposizione del programma stesso, che ne impediscano la piena realizzazione secondo i modi ed i termini prospettati;
  - b) sopraggiunga una perdita di interesse alla loro realizzazione da parte dei soggetti attuatori, sempreché non siano state avviate le relative attività esecutive ovvero non risultino già assunte obbligazioni verso terzi in conseguenza degli stessi.
2. In caso di rimodulazione le schede dei nuovi interventi devono essere allegate alla richiesta di cui al comma 1 ed andranno a sostituire, una volta approvate, quelle relative agli interventi eliminati.
3. Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalità di cui all'art. 7 della presente convenzione.

**Art.6****Trasferimento delle risorse finanziarie**

1. Il trasferimento delle risorse statali verrà erogato, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le seguenti modalità:
  - i. una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato, a titolo di anticipazione, dopo l'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo della presente Convenzione;
  - ii. un'ulteriore quota del 30% ad avvenuta rendicontazione da parte del Referente di progetto che attesti l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) calcolata sull'importo complessivo del programma finanziato;
  - iii. un'ulteriore quota del 25%, ad avvenuta rendicontazione da parte del Referente di progetto che attesti l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) e b) calcolata sull'importo complessivo del programma finanziato;
  - iv. il rimanente 5% viene trasferito alla Regione/Provincia autonoma alla certificazione da parte della stessa dell'avvenuto collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.





### Art.7

#### Economie da ribassi o rinunce o rimodulazioni

1. Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per l'affidamento dei lavori oppure per effetto di rinunce oppure a seguito di rimodulazioni potranno essere utilizzate dalla Regione/Provincia autonoma, procedendo all'ammissione a finanziamento di ulteriori proposte di intervento aventi la stessa finalità, integrando il programma adottato mediante la presentazione delle ulteriori nuove schede.
2. Eventuali somme già erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di Convenzione, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo che verrà comunicato dal Ministero.

### Articolo 8

#### Azione di monitoraggio e verifica del Ministero

1. Nell'attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:
  - a. verificare lo stato di svolgimento delle attività con possibilità di richiedere relazioni illustrative ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticità e significativi ritardi;
  - b. censire gli interventi e aggiornarne progressivamente il loro stato di attuazione, utilizzando a tale fine come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo sviluppato dalle Regioni/Province autonome e l'eventuale ulteriore documentazione resa disponibile dalle stesse Regioni/Provincia autonoma;
  - c. valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere in base ai dati disponibili.
2. In relazione all'azione di monitoraggio del Ministero indicata nel comma precedente, la Regione/Province autonome:
  - a. rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;
  - b. adotta le misure più opportune per favorire una analoga forma di collaborazione da parte degli Enti locali e, comunque, degli attuatori degli interventi.

### Articolo 9

#### Azione di monitoraggio e verifica della Regione/Provincia autonoma

1. La Regione/Provincia autonoma esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, impartendo ai Soggetti attuatori indirizzi e direttive al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività ad essi spettanti, nonché svolge un'azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione degli interventi ammessi ai finanziamenti.
2. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio la Regione/Provincia autonoma elabora un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi che comprende:
  - i. il numero di interventi attivati, con una schematica descrizione delle caratteristiche di tali interventi;
  - ii. il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile degli interventi, nonché di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie;
  - iii. le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati degli interventi);
  - iv. gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini dello sviluppo della mobilità sostenibile e, in particolare, della mobilità elettrica.
3. Le Regioni provvederanno alla trasmissione al Ministero del rapporto ogni 6 mesi o in occasione delle richieste di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6 qualora non coincidenti con tali scadenze.





### Articolo 10

#### Termini per la risoluzione della convenzione

1. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, ovvero in caso di realizzazione parziale del progetto proposto, la Regione/Provincia autonoma intima all'Ente attuatore di eliminare le cause di tale difformità e darne tempestiva comunicazione al Ministero. Qualora l'intervento viene realizzato direttamente dalla Regione/Provincia autonoma si fa riferimento alle azioni dell'art. 8, comma 1.
2. Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attività previste nell'atto di intimazione regionale, il Ministero si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del finanziamento.
3. Qualora in esito alle attività di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e le cause ostative alla conclusione delle attività di cui al comma 1, il Ministero ravvisi che non sussistano più le condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di Convenzione comunica alla Regione/Provincia autonoma il proprio recesso.
4. Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attività istruttorie in contraddittorio con la Regione/Provincia autonoma finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari conseguenziali sorti con la Convenzione ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri subiti. Detta attività potrà altresì riguardare collaborazioni nell'esercizio di pretese restitutorie/risarcitorie nei confronti degli Enti attuatori e/o di soggetti esterni.

### Art. 11

#### Controversie

1. Competente nella risoluzione delle controversie è il Foro di Roma.

### Art. 12

#### Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano, in quanto, compatibili le disposizioni normative vigenti in materia.

### Articolo 13

#### Registrazione ed esecutività della convenzione

1. La presente convenzione diverrà esecutiva solo dopo l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Roma,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA



12/11/2011  
Ufficio amministrativo  
n. 6. pagine

Prot. N° 6983  
del 13/03/2018



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO I

Roma,

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata Nr. 2282

Allegati:

Risposta a Nota del:

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
Ufficio del bilancio per il riscontro di  
regolarità amministrativo-contabile  
[ubr@mailbox.governo.it](mailto:ubr@mailbox.governo.it)

OGGETTO: DPCM 1 febbraio 2018, concernente "Approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica"

In riferimento al Decreto indicato in oggetto si comunica che, per quanto di competenza, lo scrivente non ha osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Loredana Durano  
(firmato digitalmente)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UBRRAC 0006983 A-4.7.2.2

del 13/03/2018



19267349



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire)  
*Accordo di Programma per la realizzazione della rete infrastrutturale  
ai sensi dell'art. 17 septies, comma 5 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012*

Con DPCM 26 settembre 2014 è stato varato il Piano Nazionale dedicato allo sviluppo delle Infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica (cd PNire) e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2016 pubblicato in G.U. il 30 giugno 2016 è stato approvato il suo aggiornamento, che integra il documento preesistente rispetto a diversi aspetti di carattere tecnologico e strategico e recepisce alcune delle indicazioni riportate all'interno della Direttiva Europea 94/2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

In particolare, l'articolo 2 del DPCM del 18 aprile 2016 individua nella stipulazione di appositi Accordi di programma l'attuazione dell'aggiornamento del PNire.

Tali accordi sono regolamentati dal comma 5, dell'art. 17-septies della legge n. 134/2012 - che dispone che *"Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica"*.

Con Decreto Ministeriale prot. 503 del 22 dicembre 2015 sono state impegnate ed assegnate alle Regioni le risorse a valere sul fondo di cui al comma 8, dell'art. 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134 ed è stato chiesto alle Regioni di presentare un progetto predisposto secondo le finalità di cui al Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli alimentati ad Energia Elettrica e, in particolare, al punto 10 dell'aggiornamento del Piano medesimo.

Dopo avere verificato la composizione degli ambiti dei Programmi trasmessi dalle Regioni e Province Autonome secondo quanto previsto dal punto 10.1 dell'aggiornamento del PNire, questo Ministero ha portato una bozza di Accordo di Programma all'attenzione della Conferenza Unificata per avviare il suo iter di approvazione.

Dopo una serie di riunioni, incontri e approfondimenti avviati con una riunione tecnica del 16 gennaio 2017 e terminati nella riunione tecnica del 6 marzo 2017, nella seduta del 9 marzo 2017 della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 24/CU del 9 marzo 2017), così come comunicato dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie con nota 4996 P-4.23.2.21 del 21 marzo 2017, è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva l'Accordo di programma con le tutte le regioni e province autonome ad esclusione delle Regioni Abruzzo e Molise, i cui programmi di intervento, come concordato, potranno essere individuati con successivo Accordo di programma.

Facendo seguito alla suddetta Intesa, il Capo di Gabinetto, con nota n. 15410 del 14 aprile 2017, ha chiesto l'iscrizione all'Ordine del Giorno del CIPE del seguente argomento: *"Approvazione dello*



*Schema di Decreto del Consiglio dei Ministri che approva l'Accordo di Programma con le Regioni e gli Enti locali per la realizzazione di reti di ricarica dei veicoli elettrici".*

Con nota n. DIPE-0002392-P-12/05/2017, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica – Ufficio IV ha chiesto un approfondimento ed una verifica di alcuni degli elementi della proposta pervenuta, convocando a tal fine una riunione con i rappresentanti di questa Direzione generale in data 15 maggio 2017, cui ha fatto seguito un'integrazione di documentazione trasmessa con nota n. 4896 del 16 maggio 2017.

In data 19 maggio 2017, con nota n. DIPE-0002553-P-19/05/2017, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica – Ufficio IV ha chiesto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze in merito all'iter procedimentale seguito per dare attuazione al dettato normativo del comma 5, dell'art. 17-septies della legge n. 134/2012.

In data 10 luglio 2017 è stata approvata la Delibera CIPE n. 64 che approva l'Accordo di Programma per la realizzazione della rete infrastrutturale ai sensi dell'art. 17 septies, comma 5 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, in ultimo registrata dalla Corte dei Conti in data 3 ottobre 2017 con il numero 1227.

Per concludere l'iter di approvazione dell'Accordo di Programma, così come previsto dal comma 5, dell'art. 17-septies della legge n. 134/2012, risulta pertanto necessaria la sottoscrizione del DPCM trasmesso.





## RELAZIONE TECNICA

Il decreto in esame si inserisce nel quadro normativo delineato dall'articolo 17- septies del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Piano nazionale infrastrutturale che ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli citati, nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle reti medesime.

Con DPCM si è provveduto all'approvazione e al successivo aggiornamento del Piano e, al fine di concentrare gli interventi previsti nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, è previsto, dal successivo comma 5 del citato articolo 17- septies, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati, su proposta del Ministero medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata.

Il presente schema di decreto, costituito da due articoli, approva l'accordo di programma di cui all'allegato A con tutte le Regioni, eccetto l'Abruzzo e il Molise, i cui programmi d'intervento saranno oggetto di un altro Accordo di programma.

Tale Accordo sarà realizzato attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Le risorse a carico del MIT per l'attuazione dell'Accordo in esame sono pari ad € 27.716.455,61 come risulta dalla sommatoria degli importi indicati nell'Allegato 1 all'Accordo medesimo.

Si tratta della quasi totalità delle risorse impegnate con decreto direttoriale n. 503 del 22 dicembre 2015 a valere sul capitolo 7119 "Fondo per il finanziamento del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa, ai sensi dell'articolo 17-septies, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva l'Accordo di programma con le Regioni e gli Enti locali per la realizzazione di reti di ricarica dei veicoli elettrici.**

Rep. Atti n. 24/CO del 9 marzo 2017

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nell'odierna Seduta del 9 marzo 2017

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" e, in particolare, l'articolo 17-septies che contiene le disposizioni relative al Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

VISTO il comma 1 del citato articolo 17-septies del decreto-legge n.83/2012 che stabilisce che, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, emanato in attuazione della disposizione sopra indicata, che approva il Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ed energia elettrica;

VISTO il comma 4 dell'articolo 17-septies del citato decreto-legge n.83/2012 che definisce le linee guida del Piano nazionale per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;

CONSIDERATO che il citato comma 4, nel definire i contenuti del Piano prevede che, ai fini del finanziamento del Piano stesso, sia istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con un cofinanziamento del Ministero stesso per i progetti presentati dalle Regioni e dagli Enti locali relativi allo sviluppo delle reti, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione degli impianti, nell'ambito di specifici Accordi di programma;



BP



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il comma 5 dell'articolo 17-*septies* del decreto-legge n.83/2012, che stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi Accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata, al fine di concentrare gli interventi finanziati con le risorse del Fondo nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che sul Capitolo 7119 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultano disponibili, per le finalità in esame, 33.213.810 di euro e che, posto che risultano già impegnati 5 milioni di euro per la risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane, sono ancora da ripartire tra le Regioni, con l'Accordo di programma in esame, risorse pari a 28.146.147 di euro;

VISTA la nota prot. DAR 346 P-4.23.2.13 con la quale è stata diramata una prima bozza di Accordo di Programma, predisposta ai sensi dell'articolo 17- *septies*, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per discutere con le Regioni e gli Enti locali, in via preliminare, le modalità più celeri ed efficaci per pervenire all'intesa in sede di Conferenza;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 16 gennaio 2017, nel corso della quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito i primi chiarimenti sullo stato dell'istruttoria dei progetti presentati dalle Regioni e sulle modalità per discuterne in sede di Conferenza, concordando di allegare all'Accordo di Programma uno schema-tipo di Convenzione, che ogni Regione sottoscriverà con il Ministero, per la definizione delle modalità e delle procedure specifiche del cofinanziamento;

VISTA la nota prot. DAR 1328 P-4.23.2.13 del 24 gennaio 2017, con la quale è stato trasmesso il documento delle Regioni contenente alcune richieste di modifica alla bozza di Accordo e la scheda-tipo da allegare all'Accordo, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e consegnata nel corso della riunione tecnica sopra indicata;

VISTI gli esiti della successiva riunione tecnica tenutasi in data 15 febbraio 2017, nel corso della quale sono state discusse alcune osservazioni e richieste di modifica formulate dalle Regioni sia sull'Accordo che sullo schema di Convenzione, che sono state ritenute in gran parte condivisibili dal Ministero proponente;

VISTA la nota prot. DAR 3366 P-4.23.2.13 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto in esame, unitamente ai nuovi testi di Accordo di Programma e di Convenzione, elaborati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tenendo conto delle proposte emendative delle Regioni nel corso della riunione sopra indicata, riferiti a tutte le Regioni, ad esclusione delle Regioni Abruzzo, Liguria e Molise, che non hanno trasmesso le schede di sintesi dei programmi;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che, poiché non tutte le Regioni hanno utilizzato il format predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo stesso Ministero ha ritenuto di accludere al nuovo schema di Accordo un unico Allegato 1, riepilogativo dei dati salienti dei singoli Programmi regionali, come risulta dalla nota sopra indicata;

**VISTI** gli esiti della Seduta del 23 febbraio 2017, nel corso della quale le Regioni hanno chiesto il rinvio del punto ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'accordare il rinvio, ha segnalato l'urgenza di concludere l'intesa, al fine di evitare che le somme stanziare vadano in perenzione;

**VISTA** la nota prot. DAR 3563 P-4.23.2.13 del 27 febbraio 2017 con la quale è stato diramato il documento contenente le osservazioni e i chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito all'interpretazione corretta della disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 3 dello schema di Accordo;

**VISTA** la nota dell'ANCI, trasmessa in data 1° marzo 2017, prot. DAR 3672 P-4.23.2.13, contenente le osservazioni e richieste di modifica formulate dai Comuni, non discusse nel corso delle riunioni tecniche precedenti;

**VISTO** il nuovo schema di Accordo di Programma predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diramato in data 6 marzo 2017, prot. DAR 3979 P-4.23.2.13, che tiene conto dell'inserimento della Regione Liguria tra le Regioni che hanno presentato i progetti, dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito all'articolo 6, comma 3 sopra citato e delle richieste emendative dell'ANCI;

**VISTI** gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 6 marzo 2017 nel corso della quale sono state discusse le richieste di modifica presentate dall'ANCI, nonché le ulteriori richieste di modifica avanzate dalle Regioni;

**VISTO** il nuovo testo di decreto del Presidente del Consiglio e il nuovo testo dell'Accordo di programma, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che recepiscono quanto concordato nel corso della riunione del 6 marzo 2017, trasmesso con nota prot. DAR 4198 P-4.23.2.13 dell'8 marzo 2017;

**VISTI** gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l'UPI hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa in esame e l'ANCI ha espresso l'avviso favorevole con una raccomandazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1)





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 17-septies, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva l'Accordo di programma con le Regioni e gli Enti locali per la realizzazione di reti di ricarica dei veicoli elettrici.

Il Segretario  
Antonio Nardone



Il Presidente  
On. Avv. Enrico Costa

Alc. 1

CONFERIMENTO NELLA SEDUTA  
DEL 9 MARZO 2017



**CONFERENZA UNIFICATA**

**9 marzo 2017**

Punto 7) all'ordine del giorno

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI CHE APPROVA L'ACCORDO DI PROGRAMMA CON LE REGIONI E GLI ENTI  
LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI**

L'ANCI ringrazia il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per la disponibilità mostrata nel corso delle ultime interlocuzioni tecniche, da ultima durante la riunione tecnica del 6 marzo scorso, accogliendo la quasi totalità delle proposte emendative ed osservazioni presentate. Parimenti le Regioni hanno espresso apertura in tal senso.


In ragione dell'impegno preso sia dal Ministero sia dal Coordinamento regionale nel corso dell'ultima riunione tecnica, si ribadisce ancora una volta con raccomandazione quanto espresso in sede tecnica.

Raccomandazione

Sebbene i Comuni non siano parti attive negli Accordi/Convenzioni sul cui schema siamo chiamati a esprimere intesa, sono di fatto i principali beneficiari diretti e in molti casi co-attuatori degli interventi. Se questi ultimi sono realizzati da soggetti privati - come i distributori di energia elettrica - i Comuni devono conoscerne le previsioni e i dettagli progettuali per potere pianificare, governare ed attuare la corretta regolamentazione di settore. Ad esempio la necessità di redigere un PUMS o adempiere al comma 7 dell'art. 17 septies del medesimo decreto legge n. 85/2012 (I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei

proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica) o di adeguare il regolamento edilizio e gli strumenti urbanistici richiedono necessariamente una adeguata condivisione degli interventi pubblici e soprattutto privati.

Per tale ragione e per garantire il più efficace dispiegamento del PNIRE sui territori, si raccomanda che siano condivise con l'ANCI le schede regionali preliminari dei programmi interventi e, una volta completate le manifestazioni di interesse da parte delle Regioni e Province Autonome, siano condivisi anche i progetti definitivi.

9/3/17  
Ricordo in - comune  
C. Del'... 



3748

**DELIBERA N. 64/2017**

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI  
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE  
Reg. Pr. n. 1267

03 OTT 2017

IL MINISTRO

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Comitato Interministeriale  
per la Programmazione Economica*

**PIANO NAZIONALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA  
ELETTRICA: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE  
INFRASTRUTTURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-SEPTIES, COMMA 5, DEL  
D.L. N. 83 DEL 22 GIUGNO 2012**

### IL CIPE

VISTA la Direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto stradale, che mira a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle città;

VISTO il Regolamento (CE) n.443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, facendo tra l'altro, a partire dal 2020 un obiettivo di 95 g CO2/Km come livello medio per il nuovo parco auto;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2010) n. 186 del 28 aprile 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo del titolo "Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico", tesa a contribuire, nel lungo termine, al processo di "decarbonizzazione" del settore dei trasporti e nella quale la Commissione propone, tra l'altro, una serie di azioni specifiche per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica;

VISTA la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi che stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio ed attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo n.257 del 16 dicembre 2016 che recepisce la citata direttiva 2014/94/UE;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134, che al Capo IV-bis introduce

CORTE DEI CONTI



00000000-18/10/2017-00000000-00000000







*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Comitato Interministeriale  
per la Programmazione Economica*

disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

VISTO l'articolo 17-septies del citato decreto legge n.83/2012, ed in particolare: il comma 5, che dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica; il comma 8, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del finanziamento del Piano nazionale, un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

VISTO il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE) ed il suo primo aggiornamento, adottati rispettivamente con delibera di questo Comitato n.13, del 14 febbraio 2014, e n. 115, del 23 dicembre 2015, ed in particolare il punto 10 che disciplina le modalità di predisposizione e valutazione dei progetti delle regioni e degli enti locali e del loro finanziamento a valere sulle risorse recate dal citato comma 8 dell'articolo 17-septies del decreto legge n.83/2012, tramite gli accordi di programma di cui al comma 5;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2014 (G.U. Serie Generale n.200 del 02.12.2014) e del 18 aprile 2016 (G.U. Serie Generale n 151 del 30 giugno 2016 ) con i quali sono stati approvati il soprarichiamato Piano ed il suo aggiornamento;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.503 del 22 dicembre 2015, che istituisce un programma di finanziamenti volto a promuovere lo sviluppo di reti di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale tramite gli accordi di programma di cui al comma 5 dell'articolo 17-septies del più volte citato decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, che ripartisce ed assegna alle

P



3



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Comitato Interministeriale  
per la Programmazione Economica*

Regioni le risorse a valere sul fondo di cui al citato comma 8 del predetto articolo 17-septies, per una somma complessiva pari ad euro 26.671.680,00;

VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 9 marzo 2017, repertorio atti n. 24/CU, sullo "schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva l'Accordo di programma con le Regioni e gli Enti locali per la realizzazione di reti di ricarica dei veicoli elettrici", nella versione che recepisce le integrazioni proposte dalle Regioni e dall'ANCI;

VISTA la nota n.15410 del 14 aprile 2017 con cui il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della competente Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Cipe del seguente argomento: "Approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva l'Accordo di programma con le Regioni e gli Enti locali per la realizzazione di reti di ricarica dei veicoli elettrici" allegando la seguente documentazione: schema di decreto; schema di "Accordo di programma finalizzato ad individuare i programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul territorio nazionale volte a favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, sulla base delle disposizioni contenute all'art. 3 del citato Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.503 del 22 dicembre 2015"; schema di Convenzione (allegato 2 all'Accordo);

VISTA la successiva nota del 16 maggio 2017, n.4898 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come richiesto in sede istruttoria, integra la richiesta con la seguente documentazione: 1) Relazione illustrativa 2) Tabella (Allegato 1 all'Accordo di programma) contenente l'elenco dei Programmi di Intervento (PdI) per la realizzazione di reti di ricarica pubbliche e private sul territorio nazionale, 3) Decreto Direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.503 del 22 dicembre 2015, di ripartizione e assegnazione delle risorse alle Regioni;

PRESO ATTO che i programmi di intervento sono elencati nell'Allegato 1 all'Accordo di programma, parte integrante dello schema di Accordo sottoposto all'approvazione del Comitato, per un valore complessivo di 72,2 milioni di euro ed un comitato cofinanziamento del Ministero delle infrastrutture per l'ammontare complessivo di 27,7 milioni di euro a valere sulle risorse iscritte sul proprio capitolo di bilancio 7119;



*A*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Comitato Interministeriale  
per la Programmazione Economica*

**RILEVATO** che il suddetto Allegato 1 presenta, nel dettaglio, un errore contabile cui consegue una mancata copertura finanziaria degli interventi previsti per un importo di euro 44,08, errore che dovrà essere rettificato in sede di assunzione dei provvedimenti definitivi al pari del refuso presente nel frontespizio dell'Accordo di programma, dove dovrà essere eliminato il riferimento agli Enti locali in quanto soggetti non stipulanti l'Accordo;

**TENUTO CONTO** che lo schema di Accordo individua: gli elementi ammissibili al finanziamento, la copertura finanziaria dei programmi di intervento, le modalità di attuazione degli interventi, i soggetti responsabili dell'Accordo e, infine, regolamenta anche gli impegni e la responsabilità delle parti;

**PRESO ATTO** che l'Accordo di programma sarà stipulato con le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e che i programmi di intervento delle Regioni Abruzzo e Molise saranno oggetto di successivo Accordo di programma;

**TENUTO CONTO** dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 13 maggio 2010, n.58);

**VISTA** l'odierna nota Prot. DIPE n. 3407-P del 10 luglio 2017 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

**SU PROPOSTA** del Ministro delle infrastrutture e i trasporti

**DELIBERA**

**1. Approvazione dello schema di Accordo di programma**

- a) E' approvato, per quanto descritto nelle premesse, lo schema di Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,

10



B



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Comitato Interministeriale  
per la Programmazione Economica*

Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato ad individuare i programmi di intervento per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul territorio nazionale volte a favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, sulla base delle disposizioni contenute all'art. 3 del DM n. 503 del 22 dicembre 2015.

- b) Allo schema di Accordo di programma di cui al precedente punto a), sono allegati, quale parte integrante dell'Accordo medesimo, la tabella "Allegato 1 - Elenco dei programmi regionali di intervento", con i relativi importi finanziari e lo schema di Convenzione. // #

2. *Pubblicazione della presente delibera*

La presente delibera, dopo la sua registrazione alla Corte dei Conti, sarà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per la sua pubblicazione in allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell'Accordo di programma ai sensi dell'articolo 17-septies, comma 5, del decreto-legge n.83 del 22 giugno 2012.

**RACCOMANDA**

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti trasmetterà al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le schede progettuali degli interventi in cui risultano articolati i singoli programmi regionali di intervento, con individuazione delle specifiche fonti di finanziamento, dei soggetti attuatori e dei cronoprogrammi delle attività.
- Ai fini del monitoraggio dell'attuazione dei Programmi di intervento e di una loro eventuale riprogrammazione, l'art. 8, comma 6, dell'Accordo di programma prevede, su impulso del Ministero, una verifica almeno annuale in sede di Conferenza Unificata. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti renderà specifica informativa annuale a questo Comitato circa gli esiti di tale verifica, nonché delle decisioni di rimodulazione e/o riprogrammazione degli interventi previste dall'Accordo.
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti inserirà, nell'ambito delle azioni di monitoraggio previste dalle convenzioni richiamate dallo schema di Accordo di





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Comitato Interministeriale  
per la Programmazione Economica*


programma, il recupero delle informazioni relative agli adempimenti posti in capo alle Regioni e ai Comuni degli articoli: 17-ter, comma 1; 17-quinquies, commi 1-ter e 1-quater; 17-sexies, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134, che prevedono l'adeguamento delle normative di rispettiva competenza in materia al fine di favorire lo sviluppo del Piano Nazionale Infrastrutturale, in linea con quanto già previsto dalla delibera CIPE n. 13/2014.

Roma, 10 luglio 2017

IL SEGRETARIO  
Luca LOTTI

IL PRESIDENTE  
Paola GENTILONI SILVERI

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per il coordinamento amministrativo  
la presente copia contiene la versione di n. 6 pagine



10

11